



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 29/09/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI:
APPROVAZIONE.**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2020 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
POSIO CANZIO	S	STORTI DIEGO	S	CAVALLARI SIMONE	S
SBARRA RICCARDO	S	GALLI MICHELE	S		
POSIO NICOLA	S	FEROLDI LIVIA	S		
NAVA RICCARDO	S	LANFRANCHI LEONARDO	S		
MANFREDI BARBARA	S	ZORZA MARTA	S		
BONARDI FABIO	S	GIRELLI LUCA	S		
TOTALE Presenti		13	TOTALE Assenti		0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CAPODICI GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.
Legge e commenta alcuni punti principali della bozza di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO:

- che l'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate, al comma 1, testualmente recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

- che l'art. 50 (*Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali*) della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, così dispone: *"Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili."*;

- che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022."*, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

- il Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.";

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 , art. 107, comma 2, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, ulteriormente prorogato al 31/07/2020 in sede di conversione ;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis del D. L. n. 34/2020 del 19/05/2020 convertito con la Legge 77/2020 che prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di Previsione 2020/2022;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

PRESO ATTO delle novità introdotte dalla citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1, comma 792, che disciplina l'istituto dell'accertamento esecutivo, volto ad accelerare la riscossione dei tributi locali, e con le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, che disciplinano l'attività di riscossione delle entrate degli enti locali e la rateizzazione dei debiti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti;

RITENUTO opportuno recepire i principi di legge che disciplinano le entrate locali, fra le quali la gestione e riscossione delle entrate comunali, il servizio di assistenza al contribuente, le attività di accertamento e riscossione, la dilazione e sospensione del pagamento, i rimborsi ed il contenzioso;

CONFERMATA l'opportunità di inserire tale disciplina generale delle entrate comunali, di tipo tributario e di tipo patrimoniale, in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

VISTO lo schema di "Regolamento generale delle entrate comunali", nel testo, costituito da n. 28 (ventotto) articoli, predisposto dagli uffici competenti e sottoposto all'esame di questo Consiglio;

EVIDENZIATO, in particolare, che il proposto schema di Regolamento:

- disciplina, in via generale, le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

- è diretto a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'ente, nonché, infine, a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione;

- non disciplina, invece, l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative;

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni - nell'attuale formulazione introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - a tenore del quale l'organo di revisione dell'ente è tenuto ad esprimere il proprio parere sulle *"proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'adottando schema di *"Regolamento generale delle entrate comunali"*, assunto al protocollo dell'Ente in data 28.09.2020 al n.5557;

RITENUTO il proposto schema di *"Regolamento generale delle entrate comunali"* meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."*;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, per effetto del combinato disposto dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e dell'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del T.U.E.L.;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di fare proprio lo schema di *"Regolamento generale delle entrate comunali"*, costituito da n. 28 (ventotto) articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Regolamento comunale qui approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2020, a norma del sopra trascritto art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'approvando Regolamento generale delle entrate comunali, si rinvia alle norme vigenti in materia, anche con riferimento alla sopracitata Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente);

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n.11, contrari nessuno e astenuti n.2 (Girelli, Cavallari) espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, il *“Regolamento generale delle entrate comunali”*, vigente dall'anno 2020, costituito da n. 28 (ventotto) articoli che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

2. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso in data 24.09.2020 dal Revisore dei Conti (Prot. n.5557 del 28.09.2020) sul presente *“Regolamento generale delle entrate comunali”*.

3. **DI DARE ATTO** che il *“Regolamento generale delle entrate comunali”* qui approvato in attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, avrà effetto dal 1° gennaio 2020, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni;

4. **DI STABILIRE** che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del Regolamento all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Ostiano, accessibile al pubblico, al fine di dare ampia informazione ai contribuenti.

COMUNE DI OSTIANO
Provincia di Cremona



**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Allegato A) alla deliberazione C.C. n.22 del 29.09.2020

IL SINDACO
f.to Dott. Posio Canzio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Capodici Giuseppe

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Ostiano (CR), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
6. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. È designato un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;

- d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- a) tramite modello F24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- d) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- e) tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

2. Le entrate non tributarie sono riscalte, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- a) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- b) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
- d) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- e) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- f) tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

4. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione ovvero altro soggetto terzo incaricato in precedenza della riscossione delle entrate comunali.

5. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 4,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e C.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
4. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
5. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
- a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005,
- individuato ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 es.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Ostiano specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 11 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.

3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- a) essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- b) se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- c) contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- d) contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- e) contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- f) indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- g) indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- h) indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
- i) indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- j) indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Articolo 14

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.

3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 15

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 15 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 16

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe,

liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;

Art. 17 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 18 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

3. È attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.

4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 19 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 20 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 21 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 22 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 23 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dalla Giunta Comunale.

3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

- a) fino a euro 100,00 due rate mensili;
- b) da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

Art. 24 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

5. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 25 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 26 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

Art. 27 – Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata, compatibilmente con la struttura organizzativa interna, da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.

9. Per le procedure inerenti l'istituto del reclamo/mediazione si rimanda alle disposizioni di legge vigenti o Regolamentari in materia di istituti deflattivi del contenzioso.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 28 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**.

COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 22

Del 29/09/2020

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI: APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 28/09/2020

Il Responsabile Di Area
F.to RAG. FEROLDI PALMIRA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4, 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell'art.7 del vigente Regolamento di Contabilità.

Data 28/09/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to RAG. FEROLDI PALMIRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 29/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CAPODICI GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suestesa deliberazione:

☐ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. CAPODICI GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

IL Segret. Com.le

DOTT. CAPODICI GIUSEPPE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. CAPODICI GIUSEPPE